

# COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO



## REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

Ai sensi dell'art.18 ter comma 1 della L.R. 6/2010 e ss.mm.ii.

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. del

## **INDICE**

Oggetto

Definizioni

Art. 1 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Art. 2 - Modifiche al Calendario regionale

Art. 3 - Sovrapposizione delle sagre

Art. 4 - Adempimenti necessari per lo svolgimento delle fiere e sagre

Art. 5 - Caratteristiche dell'area interessata dalla sagra

Art. 6 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Art. 7 - Limitazioni in ordine alle aree individuate per fiere e sagre

Art. 8 - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 9 - Entrata in vigore

Art.10 - Sanzioni

## Oggetto

Il presente regolamento delle sagre del comune di Monticello B.za è stato redatto ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della Legge Regionale n.6/2010 e ss.mm.ii., sulla base di linee guida approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n.X/5519 del 02/08/2016, con l'obiettivo di definire:

- a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18 bis;
- e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

## Definizioni

Come stabilito all'art. 16 della Legge Regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii. si definisce:

- 1) *Fiera*: La manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- 2) *Sagra*: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- 3) *Calendario regionale delle fiere e delle sagre*: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

## Art. 1 Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul territorio, il comune entro il 30 novembre di ogni anno redige ed approva un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.

Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori che intendono organizzare fiere o sagre nell'anno successivo devono depositare l'istanza prima del 15 novembre di ogni anno.

L'istanza da presentare al Comune direttamente all'uffici protocollo o via pec deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi indispensabili:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;

- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Esaminate le domande, acquisito il parere favorevole dei Responsabili di Settore direttamente coinvolti Polizia Locale e Sportello Unico Attività Produttive, sentiti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, la Giunta Comunale entro il 30 novembre di ogni anno approva l'elenco annuale a valere sul proprio territorio nell'anno successivo.

Nell'elenco annuale saranno inserite anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

L'elenco annuale verrà caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune sull'apposita piattaforma informativa messa a disposizione da Regione Lombardia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 bis, comma 1 delle L.R. 6/2010 e ss.mm.ii., la Giunta regionale pubblicherà il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
- b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- d) Programma di massima della manifestazione;
- e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

## **Art. 2 Modifiche al Calendario regionale**

L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato con delibera di Giunta Comunale, sentiti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, come disposto all'art. 19 comma 1 e 2 della Legge Regionale 6/2010 e ss.mm.ii.

In caso di avverse condizioni metereologiche o in presenza di eventi straordinari è possibile derogare la programmazione della sagra giusta apposita delibera della Giunta Comunale senza necessità di dover sentire le associazioni di cui al punto precedente .

Nel caso di modifica dei dati già inseriti nel calendario o in caso di sagra non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, gli organizzatori devono presentare richiesta al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della sagra, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie. Al riguardo la Giunta Comunale si esprime con proprio atto sentite le associazioni di cui all'art. 19 comma 1 della Legge Regionale 6/2010 e ss.mm.ii.

### **Art. 3 Sovrapposizione delle sagre**

In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito individuato e negli stessi giorni la Giunta Comunale con proprio atto assumerà determinazioni al riguardo facendo leva sui seguenti criteri d'importanza:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

### **Art. 4 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle fiere e sagre**

Prima dell'inizio della fiera o sagra su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, esclusi i casi di sagre e fiere organizzate dall'amministrazione comunale, gli organizzatori dovranno adempiere a quanto segue:

- presentare istanza di occupazione suolo pubblico, la cui autorizzazione potrà essere ritirata a seguito di regolarizzazione della tassa o canone di occupazione spazio e aree pubbliche da effettuarsi presso la società a cui è stato affidato il servizio di riscossione;
- produrre una cauzione di importo pari a € 300,00 a garanzia del ripristino dei luoghi al termine della manifestazione, e di € 300,00 per la raccolta differenziata dei rifiuti, a meno che gli organizzatori si avvalgano del servizio comunale corrispondendo all'amministrazione comunale la dovuta TARIG. La predetta cauzione dovrà essere versata prima della sottoscrizione del verbale di consegna dell'area interessata dalla sagra, da predisporre a cura del personale del Settore Lavori Pubblici e gestione del patrimonio, la stessa verrà svincolata dopo la sottoscrizione del verbale di riconsegna nel caso in cui non vengano in tale sede riscontrate violazioni degli obblighi assunti. Il Comune si rivarrà sulla cauzione per il risarcimento dei danni arrecati dall'organizzatore o allo stesso imputabili per danni all'area (e/o se previsti strutture ed impianti) e/o per sostenere le spese derivanti dalla mancata pulizia dell'area risultanti dal verbale di riconsegna.

- stipulare apposita polizza R.C.T. (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale), il cui massimale dovrà essere adeguato alle previsioni della manifestazione programmata, di cui deve essere consegnata copia al Comune prima dell'inizio.

La pulizia dell'area è interamente a carico dell'organizzatore che per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti potrà chiedere l'intervento della ditta a cui è appaltato il servizio comunale pagando al comune l'importo dovuto per i servizi richiesti.

L'eventuale allacciamento all'acquedotto, allo rete fognaria pubblica, e alla corrente elettrica comunale dovrà essere preventivamente richiesto, ed i relativi costi di fornitura dovranno essere rimborsati all'amministrazione comunale o enti competenti.

Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia/protocollo sanitario (DGR 2453/2014 – DGR 1964/2015)/ documentazione afferente l'impatto acustico, altro atto di assenso, le relative istanza o dichiarazioni dovranno essere presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso dovranno essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.

L'organizzatore della sagra avrà cura di verificare altresì che la sagra non sia assoggettabile alle normative previste dal RD 773/31 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (in particolare art. 80 TULPS).

#### **Art.5 Caratteristiche dell'area interessata dalla sagra**

L'area interessata dalla manifestazione come segnalata nell'istanza dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
  - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
- Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, non è possibile autorizzare nel medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento di mercati, fiere e sagre.

#### **Art. 6 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

## **Art.7 - Limitazioni in ordine alle aree individuate per fiere e sagre**

Al momento della redazione del presente regolamento, non si ritiene di escludere nessuna area pubblica per lo svolgimento di sagre e fiere, ma il Comune, in sede di presentazione delle singole istanze, valutato il contenuto delle stesse, si riserva di intervenire in tale senso escludendo un'area o parte di essa, o prescrivendo delle opportune limitazioni, per oggettivi motivi di viabilità, di ordine pubblico e di salvaguardia dell'area stessa, oppure per andare incontro a specifiche richieste emergenti dalla comunità.

## **Art. 8 – Somministrazione di alimenti e bevande**

Nell'ambito della sagra l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esclusivamente temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alla manifestazione programmata e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre e analogamente nell'ambito della fiera, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetto a SCIA (art. 19 L. 241/90). Per lo svolgimento della predetta attività è necessario il solo possesso dei requisiti morali/onorabilità.

L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nel luogo in cui la stessa si svolge.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere o simili luoghi, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

## **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio online.

## **Art. 10 Sanzioni**

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento qualora non sanzionate da altre normative di rango superiore e dalle singole leggi di settore si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale agli organizzatori si applica una sanzione pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00 con immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui si è dato poc'anzi conto sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal Comando di polizia locale secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 – L.R. 01/2012.